

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei deputati PISAPIA, ACCIARINI, PISTONE e SAIA**

*(V. Stampato Camera n. 4010)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 12 gennaio 1999*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 gennaio 1999*

---

**Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure  
cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata  
o da grave deficienza immunitaria**

---

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 275 del codice di procedura penale)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis*. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria che ha in corso o intende intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.

4-*ter*. Nei casi previsti dal comma 4-*bis* il giudice, quando sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari presso le strutture di cui al medesimo comma 4-*bis* o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

4-*quater*. Il giudice può disporre la misura della custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio.

4-*quinqies*. In caso di ripetute inosservanze del programma di cui al comma 4-*bis*, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare in carcere».

## Art. 2.

*(Introduzione dell'articolo 47-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354)*

1. Dopo l'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo

13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 47-*quater*. - (*Misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria*). - 1. Le misure previste dagli articoli 47 e 47-*ter* possono essere applicate, anche oltre i limiti di pena ivi previsti, su istanza dell'interessato o del suo difensore, nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.

3. Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione della misura alternativa devono contenere anche quelle relative alle modalità di esecuzione del programma.

4. In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i centri di servizio sociale per adulti svolgono l'attività di sostegno e controllo circa l'attuazione del programma.

5. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice può non applicare la misura alternativa qualora l'interessato abbia già fruito di analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno.

6. Il giudice può revocare la misura alternativa disposta ai sensi del comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia stato

sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio, ovvero in caso di ripetute inosservanze del programma.

7. Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 47-ter.

8. Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici previsto dall'articolo 4-bis, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2 e 3 dello stesso articolo.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone internate».

#### Art. 3.

*(Definizione dei casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria)*

1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per i loro accertamenti.

#### Art. 4.

*(Introduzione dell'articolo 211-bis del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 211 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 211-bis. - *(Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza)*. - Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147».

#### Art. 5.

*(Abrogazioni)*

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 146 del codice penale, introdotto

dall'articolo 2 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, è abrogato.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale sono abrogati.





